



Delibera n. 1523

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. TULLIO CIANCIOLO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 12018 del 16 giugno 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Tullio Cianciolo, nato a Gorizia (GO), il 4 aprile 1955;

PREMESSO che in data 6 febbraio 2020 (prot. n. 0006077), la Guardia di Finanza, *[omissis]*, ha segnalato, tra l'altro, la pendenza nei confronti del Sig. Cianciolo del procedimento penale individuato dal *[omissis]* dinanzi alla Procura della Repubblica di *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 15 aprile 2020 (prot. n. 0019188), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo il certificato dei carichi pendenti inerente al Sig. Cianciolo;

PREMESSO che dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il consulente è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 2 settembre 2020 (prot. n. 0039831), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo *[omissis]* emessa nei confronti del consulente nell'ambito del procedimento penale sopra indicato;

PREMESSO che la *[omissis]*, emessa in data *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, ha chiarito che il consulente risulta imputato, per il reato previsto *[omissis]*:

- con riferimento al *[omissis]*,

“*[omissis]*:

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*

-*[omissis]*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

-[omissis]

-[omissis]

-[omissis]

-[omissis]

-[omissis]

-[omissis]

-[omissis]

[omissis]

[omissis]”;

- con riferimento [omissis],

“[omissis].

[omissis]”;

PREMESSO che, con lettera del 3 settembre 2020 (prot. n. 0040011), notificata all’interessato nella medesima data, l’Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Cianciolo l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell’assunzione della qualità di imputato per il reato di cui [omissis], nell’ambito del procedimento penale individuato dal [omissis];

PREMESSO che con la succitata lettera l’Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Cianciolo, in data 29 settembre 2020 (prot. n. 0045406), ha richiesto all’Organismo, ai fini di una più ampia difesa e alla luce [omissis], la concessione di una proroga di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 30 settembre 2020 (prot. n. 0045827), l’Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al consulente l’accoglimento, ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della istanza di proroga di trenta giorni richiesta per l’eventuale trasmissione di deduzioni scritte e documenti nell’ambito del soprarichiamato procedimento cautelare;

PREMESSO che con nota del 29 ottobre 2020 (prot. n. 0052555) il consulente, per il tramite del proprio avvocato, ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 2 novembre 2020 (prot. n. 0053047) l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro all'istanza presentata dal consulente, ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa al presente procedimento;

PREMESSO che il consulente non ha presentato deduzioni difensive;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto dagli [omissis], per il quale il Sig. Cianciolo è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Cianciolo, consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Cianciolo, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Cianciolo dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Cianciolo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Tullio Cianciolo, nato a Gorizia (GO), il 4 aprile 1955, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti